SENT. N. 101/2025/M

Giudizio n. 46338

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46338 del registro di segreteria, proposto da (omissis), c.f. (omissis), **più altri 201 ricorrenti**, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Bacci, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Manzi e Mariateresa Nasso;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udita, nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l'avvocato Mariateresa Nasso per l'Inps. Non comparso l'avvocato delle parti ricorrenti.

FATTO

1. Con **ricorso** collettivo depositato in data 22 luglio 2024, il sig. (omissis) ed altri 201 ricorrenti evidenziano di essere tutti ex appartenenti alla Guardia di Finanza, ora in quiescenza, titolari di trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo Inps e di aver presentato all'Amministrazione di appartenenza le previe istanze amministrative di cui all'art. 153 del codice della giustizia contabile, come da documentazione versata in atti.

Gli istanti chiedono a questa Corte che sia accertato il loro diritto all'adeguamento delle pensioni percepite nella misura del 100% per il biennio 2023-2024, oltre a interessi e rivalutazione fino al soddisfo, previa rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309 al Giudice delle leggi per violazione degli articoli 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, nonché degli articoli 21, 25 e 33 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In via subordinata, che sia dichiarato il loro diritto alla corresponsione dei ratei di pensione maturati nel biennio 2023-2024, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione fino al soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto avrebbero dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura prevista dalla normativa antecedente all'entrata in vigore della norma censurata (articolo 1, comma 478, legge n. 160/2019) e quanto effettivamente percepito in forza dell'articolo 1, comma 309, legge 29/12/2022, n. 197, previa rimessione alla Corte costituzionale per violazione della questione di legittimità sopra formulata.

2. Il 27 dicembre 2024 l'avvocato Mario Bacci ha inviato **note d'udienza** con le quali ha ribadito la richiesta di accertamento del diritto all'adeguamento delle pensioni dei ricorrenti previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, comma 309, legge 29.12.2022, n. 197 e, preso atto di come due Sezioni Giurisdizionali di questa Corte avessero già sollevato la questione davanti al Giudice delle leggi, aveva chiesto che fosse valutata l'opportunità di sollevare un'ulteriore questione di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 53 della Costituzione.

3. In data 3 gennaio 2025 si è **costituito l'Inps**, preliminarmente eccependo

l'inammissibilità del ricorso per affermata estrema genericità dello stesso e per mancata produzione di documentazione da cui risultassero le posizioni di ogni singolo ricorrente e il loro interesse ad agire. In particolare, evidenziando che non era stata depositata documentazione attinente all'importo dei trattamenti pensionistici percepiti in modo da consentire di comprendere se rientrassero o meno nella soglia prevista dalla normativa contestata.

L'Istituto previdenziale nel merito ha invece chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, tra l'altro richiamando pronunce della Corte costituzionale aventi a oggetto situazioni analoghe, nonché precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

4. Nel corso dell'**udienza del 15 gennaio 2025**, assente l'avvocato dei ricorrenti, l'avvocato Oreste Manzi per l'Inps si è riportato ai contenuti e alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

5. A seguito dell'udienza sopra menzionata questa Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano depositato la documentazione attestante l'importo del trattamento pensionistico percepito necessaria per verificare se sia superiore a quattro volte il minimo Inps, soglia al di sotto della quale la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è piena, circostanza dalla quale conseguirebbe la carenza dell'interesse ad agire. Pertanto, con **ordinanza n. 2, del 27 gennaio 2025,** è stata rinviata l'udienza di trattazione onerando i ricorrenti di depositare documentazione attestante l'importo del trattamento pensionistico percepito.

6. In data 18 marzo 2025 il difensore dei ricorrenti, ottemperando solo parzialmente a quanto richiestogli con l'ordinanza sopra menzionata, ha depositato i cedolini di 171 ricorrenti su 202, senza giustificare tale omissione.

7. Nel corso dell'**udienza del 28 aprile 2025** l'avvocato Mariateresa Nasso, per l'Inps, si è rimessa alle conclusioni di cui alla memoria depositata. L'avvocato dei ricorrenti, invece, non era presente.

8. A seguito dell'udienza sopra menzionata, questo Giudice, con **ordinanza n. 25/2025**, rilevato che il difensore dei ricorrenti aveva ottemperato solo parzialmente a quanto richiesto con l'ordinanza n. 2/2025, ritenendo immutata l'esigenza istruttoria, lo ha onerato di completare il deposito presso questa Sezione, disponendo il rinvio dell'udienza di trattazione.

9. Con **note d'udienza** depositate in data 5 settembre 2025 il difensore dei ricorrenti ha chiesto la sospensione o il rinvio del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale avente ad oggetto la nuova questione di legittimità sollevata da questa Sezione sulla normativa in argomento.

10. All'**udienza del 17 settembre 2025** l'Inps ha rilevato il mancato deposito della documentazione richiesta con precedente ordinanza.

Si è rimesso a questo Giudice per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è improcedibile.

Non avendo i ricorrenti ottemperato all'adempimento istruttorio disposto da questa Corte con l'ordinanza n. 25/2025, non è possibile verificare se l'importo del trattamento pensionistico percepito sia superiore a quattro volte il minimo Inps, soglia al di sotto della quale la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è piena e, conseguentemente, non è accertabile l'interesse ad agire di tutti gli istanti.

La dichiarazione di improcedibilità è in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di affermare: "*l'insufficiente allegazione,*

per ciascun ricorrente, degli elementi necessari per addivenire ad una compiuta disamina di ogni singola posizione pensionistica e, quindi, delle pretese azionate, preclude a questo Giudice di entrare nel merito delle pretese stesse, non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti"
(Sez. Giur. Veneto, sent. n. 85/2020 e precedenti ivi richiamati).

In assenza della prova dell'interesse ad agire di tutti i ricorrenti non può essere accolta la richiesta di sospensione o di rinvio del giudizio.

2. L'art. 92, comma 3 del codice della giustizia contabile facoltizza il Giudice a compensare la **spese legali** nel caso in cui il giudizio sia definito decidendo solo una questione pregiudiziale.

Tuttavia, la condotta processuale dei ricorrenti si è posta in contrasto con gli obblighi di leale collaborazione nel processo tra le parti e il Giudice, nonché di diligenza processuale, in assenza dei quali viene pregiudicata la corretta amministrazione della giustizia, con inutile impiego di risorse.

Come già evidenziato nella parte in fatto, le carenze nella produzione di documentazione hanno reso necessari due rinvii dell'udienza di trattazione.

Da sottolineare, in particolare, due circostanze.

La prima è che, a seguito dell'ordinanza n. 2/2025 di questa Corte con la quale i ricorrenti erano stati onerati di documentare il loro interesse ad agire depositando presso questa Sezione i cedolini attestanti l'importo del trattamento pensionistico percepito, sono stati depositati solo i cedolini di 171 ricorrenti su 202, senza che peraltro sia stata in alcun modo giustificata tale omissione.

La seconda è che all'ordinanza istruttoria n. 25/2025, con la quale è stato disposto il secondo rinvio, correttamente notificata mediante pec consegnata

all'avvocato difensore degli stessi, i ricorrenti non hanno dato alcun seguito, tanto che l'adempimento in argomento non è neppur menzionato nelle note d'udienza depositate in data 5 settembre 2025.

Le circostanze sopra evidenziate inducono a disporre la loro condanna alle spese legali, che sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.

I ricorrenti sono condannati in solido tra loro al pagamento delle spese legali in favore dell'Inps, nella misura di 5.000,00 (cinquemila/00) euro, oltre il rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso. Oneri secondo legge.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 30 settembre 2025

SENT. N. 101/2025/M

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 30 settembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)